



COMUNE DI TITO

85050 TITO - PZ - Via Municipio,1 - tel. 0971.796211 - fax 0971.794489

partita iva 00128970761

www.comune.tito.pz.it

Capitolato speciale di gara

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL “CECILIA”

CENTRO PER LA CREATIVITA’ DI TITO NELL’AMBITO DEL PROGETTO

REGIONALE “VISIONI URBANE”

(Allegato A)

Indice

Premessa

1. Oggetto dell'appalto
2. Obiettivi del centro per la creatività
3. Corrispettivo dell'appalto
4. Durata
5. Soggetti ammessi alla gara
6. Modalità per la presentazione dell'offerta
7. Criteri di aggiudicazione e valutazione delle offerte
8. Funzioni di indirizzo e controllo/Governance della Rete dei Centri
9. Obblighi del Comune
10. Obblighi del soggetto gestore (apertura, utilizzo della struttura, governance, personale-direttore e tecnico e responsabile sicurezza Personale)
11. Oneri manutentivi e gestionali
12. Responsabilità e garanzie assicurative
13. Consegna immobile
14. Modifiche e migliorie
15. Cauzione definitiva
16. Cessione del contratto
17. Risoluzione contrattuale
18. Spese di contratto ed imposte
19. Foro competente

**CAPITOLATO SPECIALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER
LA GESTIONE DEL “CECILIA” CENTRO PER LA CREATIVITA’ DI TITO
NELL’AMBITO DEL PROGETTO REGIONALE “VISIONI URBANE”**

PREMESSA

Il Comune di Tito è risultato destinatario di un finanziamento nell’ambito del progetto “*Visioni Urbane*”, elaborato dalla Regione Basilicata e dal Dipartimento per le Politiche di Sviluppo del Ministero per lo Sviluppo Economico nell’ambito dell’APQ “*Lavoro e Politiche Sociali*”, ai sensi della Delibera CIPE 35/2005.

Il progetto ha finanziato l’intervento di recupero e rifunzionalizzazione dell’immobile Polifunzionale di proprietà comunale per la realizzazione di un Centro per la Creatività.

Tale intervento contribuisce alla creazione di una Rete regionale di Centri per la Creatività, le cui finalità sono indicate nel “*Documento Strategico Visioni Urbane*”, Allegato B del bando di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

ART. 1

OGGETTO DELL’APPALTO

L’Appalto ha per oggetto l’affidamento in concessione per la gestione del “CECILIA” Centro per la Creatività del Comune di Tito nell’ambito del progetto “*Visioni Urbane*”, d’ora in avanti denominato “Centro”, da realizzarsi nell’immobile Polifunzionale ubicato alla C.da S. Venere - Fg. 22 P.lle 167 e 203.

Il servizio oggetto di appalto deve:

- garantire l’attuazione di un Piano di attività e servizi multidisciplinare nei vari settori della creatività, che il soggetto aggiudicatario può realizzare direttamente e/o in collaborazione con altri soggetti e/o attraverso soggetti terzi, consentendo una fruizione del Centro quanto più ampia possibile;
- promuovere l’immagine pubblica del Centro in quanto luogo capace di portare valore aggiunto alle attività che vi si svolgono, in linea con le finalità pubbliche previste nel Documento Strategico Visioni Urbane;

- garantire la sostenibilità economico/finanziaria della gestione.

I candidati alla gestione del Centro dovranno presentare, con le modalità appresso indicate, un'offerta che espliciti un Piano di attività e servizi da attuare nel Centro, da formularsi tenendo conto delle finalità e delle modalità di conduzione delineate nel "Documento Strategico Visioni Urbane" (Allegato B) e delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato. Il Piano di attività e servizi oggetto dell'offerta deve obbligatoriamente includere il "Piano di start-up delle attività sostenibili" Allegato E al bando, di cui forma parte integrante e sostanziale- per la realizzazione del quale il Soggetto gestore è obbligato a concedere gratuitamente l'uso del Centro per due anni.

Il Soggetto affidatario è tenuto ad erogare il servizio in conformità all'offerta presentata e in forma autonoma ed indipendente, assumendosi tutti gli oneri connessi.

Il soggetto affidatario è altresì tenuto ad acquistare gli arredi e le attrezzature specificati nell'allegato D, all'"Elenco arredi ed attrezzature da acquistare" per un importo massimo di € 35.000,00. L'elenco degli arredi e delle attrezzature da acquistare riportato nell'allegato D potrà essere verificato ed aggiornato di comune accordo tra il Comune ed il futuro soggetto gestore del Centro, prima dell'avvio delle attività. Detti arredi e attrezzature resteranno di proprietà del Comune nella disponibilità del Centro.

L'importo per l'acquisto dei suddetti arredi ed attrezzature verrà corrisposto dal Comune secondo le seguenti modalità:

- a presentazione delle relative fatture d'acquisto.

La planimetria dell'immobile destinato a Centro, nonché i relativi impianti, arredi ed attrezzature sono illustrati negli Allegati C e D al bando di gara, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

L'immobile e la relativa dotazione, quale descritta negli allegati sopraindicati, sono consegnati all'affidatario per tutta la durata dell'appalto, nello stato in cui si trovano, per la gestione dell'attività di che trattasi.

ART. 2

OBIETTIVI DEL CENTRO PER LA CREATIVITA'

Il Centro si configura quale spazio aperto in grado di stimolare e promuovere lo sviluppo e l'innovazione nei vari settori della creatività e della cultura, valorizzandone l'apporto economico e sociale al territorio e alla comunità regionale.

Il Centro, quale parte integrante della Rete regionale dei Centri per la creatività, si prefigge le seguenti finalità pubbliche:

- rafforzare il potenziale competitivo della cultura e della creatività in termini di mercato e di apporto all'economia locale, stimolando l'innovazione di prodotti e servizi;
- animare la comunità locale – valorizzandone le attività culturali e sociali - e sviluppare e consolidare le reti di cooperazione internazionali;
- educare e formare i giovani alle nuove professioni;
- promuovere e realizzare iniziative volte a mettere a valore le opportunità offerte dalle tecnologie digitali.

Tali finalità dovranno essere perseguite dal Soggetto gestore in coerenza con *il concept* e la specializzazione tematica definita per il Centro di Tito nel "Documento Strategico Visioni Urbane" (Allegato B).

ART. 3

CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo della concessione del servizio di gestione è determinato a base d'asta in € 92.400,00 (Novantaduemilaquattrocento00) comprensivo di IVA se dovuta, salvo quanto effettivamente dovuto a seguito del ribasso d'asta.

Tale importo deriva per il 90% da finanziamenti della Regione Basilicata e per il restante 10% da finanziamenti del Comune di Tito. La quota del corrispettivo finanziata dal Comune potrà essere corrisposta anche in natura, sotto forma di riduzione/abbattimento della bolletta termica, in seguito alla realizzazione di interventi di produzioni di energia da fonti

rinnovabili sull'immobile in cui è ubicato il Centro per la Creatività, finanziati dal Comune stesso.

Il corrispettivo è vincolato alla realizzazione del programma delle attività e dei servizi oggetto dell'offerta e viene determinato per assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico - finanziario della gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, fermo restando che la controprestazione principale a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente la gestione del Centro.

E' onere dell'affidatario acquisire, in coerenza con l'offerta tecnica presentata, ulteriori ricavi rispetto al corrispettivo del presente appalto, al fine di garantire l'equilibrio della gestione.

ART. 4

DURATA

La durata dell'affidamento è di anni 6 (Sei), decorrente dalla data di consegna dell'immobile, con facoltà per il Comune di Tito di rinnovare il contratto, per un ulteriore periodo di 6 anni, alle stesse condizioni previste dal presente capitolato ma senza alcun corrispettivo a carico della stazione appaltante, valutata l'efficacia della gestione e acquisita la disponibilità del concessionario ai fini della realizzazione degli adempimenti necessari alla gestione successiva. In mancanza di rinnovo, il contratto cesserà di avere effetto alla scadenza del periodo contrattuale pattuito.

Prima dell'inizio della gestione verrà redatto l'inventario, descrittivo dell'immobile e delle attrezzature, in contraddittorio tra le parti. Alla scadenza l'appaltatore dovrà riconsegnare l'immobile e gli impianti in buono stato di conservazione e funzionamento, fatto salvo il deterioramento causato dal normale utilizzo della struttura.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale redatto con la stessa modalità. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni dovranno essere riparati o reintegrati con modalità e tempi da stabilirsi nel verbale di riconsegna. Trascorso inutilmente il termine, l'Amministrazione comunale avrà titolo di rivalersi sulla

cauzione per un importo equivalente al costo di ripristino dei beni danneggiati, laddove possibile, o di mercato per quelli mancanti e per i beni non riparabili.

ART.5

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Potranno partecipare alla gara le associazioni regolarmente costituite e attive, le fondazioni private, le ditte individuali, le società, i consorzi, le cooperative iscritte alla C.C.I.A.A. e all'albo nazionale delle cooperative, ovvero all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ed i soggetti di cui al D.Lgs. 163/06 e s. m. e i., **che dovranno essere in possesso di almeno due anni di esperienza documentata nei settori della creatività e connessi**, richiamati nel paragrafo 1.2 del "Documento Strategico Visioni Urbane" (Allegato B).

Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, i soggetti sono ammessi a partecipare alla gara, oltre che singolarmente, anche in associazioni temporanee o in consorzi.

I raggruppamenti temporanei possono essere già costituiti oppure in fase di costituzione.

In caso di raggruppamenti, il requisito di ammissibilità relativo al possesso di almeno due anni di esperienza documentata nei settori della creatività e connessi dovrà essere posseduto dal capofila, nonché dalla maggioranza numerica dei componenti del raggruppamento stesso. Nel caso il raggruppamento temporaneo sia composto di soli due soggetti, è sufficiente che il requisito di cui sopra sia posseduto dal soggetto capofila.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea, o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio, pena l'esclusione.

I consorzi di cui all'art. 34, co.1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 sono tenuti a indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, in caso di violazione sono esclusi dalle gare sia il Consorzio sia

il consorziato; in caso di inosservanza si applica l'Art. 353 del Codice penale. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

I consorzi che intendono avvalersi di propri consorziati per l'esecuzione della prestazione del servizio dovranno attestarne il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla vigente normativa.

E' vietata, nei limiti di legge, qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

E', inoltre, vietata l'associazione in partecipazione.

Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti di partecipazione sopraindicati; che si trovano nelle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ; che si sono avvalsi di piani individuali di emersione dal lavoro nero di cui alla legge 18.10.2001 n. 383, a meno che il periodo di emersione sia concluso; che hanno commesso atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'art. 43 del d.lgs 268/1998.

ART. 6

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I concorrenti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire al Comune di Tito, a mezzo raccomandata del servizio postale, posta celere o mediante agenzia di recapito, o mediante la consegna diretta all'ufficio protocollo del Comune, non più tardi delle ore 13,00 del 60° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nell'albo pretorio comunale, un plico sigillato e controfirmato, con l'indicazione del mittente, indirizzato al Comune di Tito, con la seguente dicitura:

“Offerta per la gara relativa all'affidamento in concessione per la gestione del “CECILIA”

Centro per la Creatività di Tito nell'ambito del progetto regionale “Visioni Urbane”

Non verranno ammesse alla selezione le offerte che non rispettano le norme di presentazione suddette.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Ove per qualsiasi motivo il plico stesso non giunga a destinazione entro la scadenza indicata il concorrente sarà escluso dalla selezione.

In presenza di una sola offerta si procederà ugualmente all'aggiudicazione, sempre che l'Amministrazione Comunale ritenga valida la proposta progettuale e congruo il prezzo offerto.

All'interno del predetto plico saranno contenute tre buste distinte riportanti, rispettivamente, le seguenti indicazioni:

Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Busta B – OFFERTA TECNICA

Busta C – OFFERTA ECONOMICA

LA BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" dovrà essere chiusa, sigillata (con nastro adesivo o ceralacca) e controfirmata sui principali lembi di chiusura, a pena di esclusione. Essa dovrà contenere la seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione alla gara firmata dal legale rappresentante del concorrente. Per le associazioni temporanee di imprese non ancora costituite, la domanda dovrà essere firmata da tutti i soggetti raggruppati con indicazione espressa del soggetto qualificato capogruppo;
2. Cauzione provvisoria di € 1540,00 pari al 2% dell'importo a base d'asta, ai sensi dell'art. 75, del D. Lgs. 163/2006. In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo;
3. Impegno di un fideiussore (banca, assicurazione o intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993), a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 D. Lgs. n. 163/2006 (cauzione definitiva). In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi il predetto impegno deve contenere indicazione espressa del nominativo del capogruppo e degli altri componenti il raggruppamento;
4. Dichiarazione di avvenuta presa visione dell'immobile destinato a Centro;

5. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante del soggetto concorrente, con allegata, a pena d'esclusione, copia del documento di riconoscimento dello stesso attestante:
- a. di aver preso visione e di accettare, senza alcuna riserva, tutte le norme e le condizioni del bando di gara e dei relativi allegati: capitolato speciale di gara, Documento Strategico Visioni Urbane, Planimetria immobile, elenco degli arredi e delle attrezzature, Piano di start – up, avendo giudicato il prezzo a base di gara congruo e tale da consentire l'offerta;
 - b. di assumersi tutti gli oneri indicati nel capitolato di gara, dei quali ha preso esatta e chiara conoscenza;
 - c. di essere iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio per attività conforme a quella oggetto della presente gara e relativi elementi identificativi, o, per cooperative o consorzi, di essere iscritti nell'Albo Nazionale delle Soc. Cooperative, ovvero all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, ovvero per le associazioni di essere stata costituita con atto notarile e che l'associazione è tuttora attiva ed operante;
 - d. che l'offerta tiene conto di quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
 - e. di aver presentato una sola offerta; di non essere associato ad altri soggetti che partecipano alla presente gara, di non avere rapporti di controllo, di cui all'art. 2359 del Codice Civile, con altri soggetti concorrenti, né la relativa offerta è collegata con altra/e offerta/e imputabile ad un unico centro decisionale;
 - f. di impegnarsi a mantenere valida l'offerta per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della stessa;
 - g. di obbligarsi a rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti e ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale e negli accordi locali integrativi in vigore;
 - h. che il partecipante non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- i. che nei confronti del legale rappresentante, dei soci, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31.05.1965, n. 575;
- j. che nei confronti del legale rappresentante, dei soci, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ; in caso positivo il concorrente deve indicare tutte le condanne, comprese le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione (è comunque causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 paragrafo 1, direttiva C.E 2004/18) ; che non ci sono soggetti (titolari, direttori tecnici, soci, amministratori muniti di potere di rappresentanza) cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sanzionati penalmente o che, in caso positivo, l'impresa o l'associazione ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
- k. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- l. di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- m. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da stazioni appaltanti e di non aver commesso errori gravi nell'esercizio dell'attività professionale;
- n. di non aver commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

- o. di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di gara;
- p. di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione Italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- q. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 12.03.1999, n. 68; ovvero che l'impresa o l'associazione non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti);
- r. che non sono sussistenti misure cautelari interdittive, ai sensi del D.lgs. 231/2001 ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione, compresi provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del Decreto Legge 4.07.2006, n. 223, convertito con la legge 4.08.2006 n. 248, come modificato dall'art. 5 della Legge n. 123 del 3.8.2007;
- s. di non «essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383», ovvero di «essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 ma che il periodo di emersione è concluso»;
- t. di non aver commesso atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'art. 43 del d.lgs 268/1998 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- u. di eleggere domicilio ad ogni effetto della presente gara esclusivamente al numero di fax e di posta elettronica indicato nella domanda esonerando l'Amministrazione dall'inoltro comunicazioni a mezzo servizio postale;
- v. di autorizzare il trattamento dei dati personali ai fini connessi dell'espletamento della gara ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs 196/2003 e s.m.i.;
- w. Di essere in possesso di almeno due anni di esperienza documentata nei settori della creatività e connessi richiamati nel paragrafo 2 del documento strategico e, nel caso di raggruppamento, che il suddetto requisito di ammissibilità è posseduto dalla

capo gruppo nonché dalla maggioranza numerico dei componenti del raggruppamento stesso.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 34, co.1, lett. e) del sopracitato Decreto, essi dovranno presentare in sede di offerta oltre ai documenti summenzionati, nelle modalità previste dalla legge:

- l'atto costitutivo del consorzio in originale o copia autentica;
- la delibera dell'organo statutariamente competente, indicante l'impresa consorziata con funzioni di capogruppo e le ulteriori imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l'offerta.

Nel caso di A.T.I. i soggetti dell'associazione, prima della presentazione dell'offerta, dovranno conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti. Nel mandato, i soggetti dovranno indicare, a pena di esclusione, le parti della prestazione che saranno eseguite dalle singole imprese riunite o consorziate. La qualificazione posseduta da ciascun soggetto deve essere adeguata alle attività che saranno eseguite dagli stessi.

E' consentita la presentazione di offerte anche da parte di **associazioni temporanee e consorzi, di cui all'art. 34, co. 1 lett. d) ed e), del D.Lgs. 163/2006, anche se non ancora costituiti in associazione.**

In tal caso:

- l'allegata domanda di partecipazione di cui al punto 1) deve essere sottoscritta da ciascun soggetto futuro consorziato/raggruppato in ATI;
- l'allegata dichiarazione sostitutiva di cui al punto 6) deve essere prodotta e sottoscritta da ciascun soggetto futuro consorziato/raggruppato in ATI;
- la documentazione amministrativa dovrà altresì contenere la dichiarazione di impegno dei soggetti futuri consorziati/raggruppati in ATI a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di

essi, qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. In tale dichiarazione, i soggetti dovranno indicare, **a pena di esclusione**, le parti della prestazione che saranno eseguite dalle singole imprese riunite o consorziate; i requisiti di qualificazione posseduti da ciascun soggetto devono essere adeguati alle attività che saranno eseguite dagli stessi.

I consorzi di cui all'art. 34, co.1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 sono tenuti a indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, in caso di violazione sono esclusi dalle gare sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza si applica l'Art. 353 del Codice penale. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

I consorzi che intendono avvalersi di propri consorziati per l'esecuzione della prestazione del servizio dovranno attestarne il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla vigente normativa.

E' vietata, nei limiti di legge, qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

E', inoltre, vietata l'associazione in partecipazione.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea, o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.

LA BUSTA "B – OFFERTA TECNICA " dovrà essere chiusa, sigillata (con nastro adesivo o ceralacca) e controfirmata sui principali lembi di chiusura, a pena di esclusione.

La Busta B dovrà contenere l'offerta tecnica redatta utilizzando, **a pena di esclusione**, il Formulario di cui all'Allegato F del bando, timbrata e siglata su tutte le pagine.

Per le associazioni temporanee di imprese (ATI) o consorzi non ancora costituiti, ciascun soggetto futuro consorziato/raggruppato dovrà altresì sottoscrivere l'offerta tecnica

secondo quanto previsto dall'art. 37 del D.L.gs 163/2006 specificando le parti del servizio assunte dai singoli operatori.

Il Formulario per la presentazione dell'offerta tecnica è articolato nelle seguenti sezioni:

Sezione A - Descrizione del soggetto proponente

In tale sezione occorre illustrare l'esperienza del soggetto proponente coerente con il Piano di attività e servizi proposto. In caso di raggruppamenti, si dovrà inoltre dare evidenza della complementarietà dei soggetti componenti.

Sezione B - Descrizione della proposta progettuale

In tale sezione occorre presentare:

- la descrizione sintetica del Piano di attività e servizi, evidenziandone la congruenza con il concept e le finalità pubbliche del Centro definite nel Documento Strategico (All.B) , nonché il carattere multidisciplinare. Il Piano deve includere obbligatoriamente il "Piano di start-up delle attività sostenibili" -Allegato E del Bando per la realizzazione del quale il soggetto gestore è obbligato a concedere gratuitamente l'uso del Centro per due anni;
- la descrizione di dettaglio delle attività e dei servizi realizzati in proprio dal soggetto proponente o in partenariato con soggetti terzi;
- la descrizione delle iniziative di animazione e promozione territoriale del soggetto proponente atti a incoraggiare l'utilizzo del Centro da parte di soggetti terzi;
- il grado di apertura del centro alla comunità locale, extra-regionale e internazionale e le prospettive di integrazione con la rete dei centri per la creatività, con copia degli accordi di cooperazione su attività specifiche sottoscritti;
- la programmazione temporale delle attività/servizi del Centro (periodi/giornate/orari di apertura), che tenga conto dell'obbligo di utilizzo a titolo gratuito della struttura per n. 20 .giornate da parte del Comune di Tito e per n 15 dell'Amministrazione regionale, come stabilito all'Art.10 del presente Capitolato;
- il piano di comunicazione del Centro;

- il modello organizzativo e l'organigramma, con i curricula vitae delle risorse professionali previste;
- la descrizione dell'eventuale dotazione aggiuntiva di attrezzature.

Sezione C - Piano economico e finanziario

In tale sezione occorre elaborare il piano economico e finanziario relativo alla gestione sessennale del Centro, definendo con chiarezza i ricavi ed i costi connessi alle varie tipologie di attività/servizi (sia di tipo orizzontale che di natura specifica).

Tra i ricavi occorre includere anche il corrispettivo della concessione del servizio di gestione a base d'asta **senza indicare il ribasso, pena l'esclusione dalla gara.**

LA BUSTA "C - OFFERTA ECONOMICA" dovrà essere chiusa, sigillata (con nastro adesivo o ceralacca) e controfirmata sui principali lembi di chiusura, a pena di esclusione. Essa dovrà contenere l'offerta, da redigersi in lingua italiana, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente, recante il ribasso percentuale sull'importo a base d'asta fissato in € 77.000,00 (oltre I.V.A se dovuta) per anni 6, espresso in cifre ed in lettere, a carico del Comune da versare all'appaltatore per l'affidamento in gestione della struttura e per lo svolgimento delle attività oggetto della proposta progettuale.

L'offerta economica, in competente bollo, consiste nella somma disponibile per assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico - finanziario della gestione del Centro in relazione alla qualità del servizio da prestare, fermo restando che la controprestazione principale a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, compatibilmente con le finalità pubbliche del Centro.

Nella busta, oltre l'offerta economica, non devono essere inseriti altri documenti.

Per le associazioni temporanee di imprese (ATI) o consorzi non ancora costituiti, ciascun soggetto futuro consorziato/raggruppato dovrà altresì sottoscrivere l'offerta economica secondo quanto previsto dall'art. 37 del D.L.gs 163/2006.

ART. 7

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 86, comma 2, del medesimo decreto, la stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata in base agli elementi di valutazione di seguito indicati, il punteggio complessivo massimo attribuibile è pari a PUNTI 100 così articolati:

1. Offerta tecnica max 90 punti
2. Offerta economica max 10 punti

La valutazione tecnico-organizzativa avverrà secondo i seguenti criteri e sottoparametri:

A) OFFERTA TECNICA - Punteggio massimo attribuibile: 90

A1) Validità della proposta di Piano di attività e servizi in termini di rispondenza alle finalità del progetto Visioni Urbane

Punteggio massimo attribuibile: 40

- coerenza complessiva del piano di attività e servizi con il concept definito per il Centro e con le finalità pubbliche del bando (fino a 6 punti);
- ricchezza e multidisciplinarietà dell'offerta di attività e servizi e grado di integrazione e sinergia con le attività del Piano di start up del Centro (fino a 12 punti);
- livello di offerta di attività/servizi rispondenti a bisogni reali e/o potenziali del contesto di riferimento (fino a 5 punti);
- periodi e orari di apertura del Centro (minimo 180 giorni) (1 punto per ogni 30 giorni di apertura in più fino ad un massimo di 6 punti);

- livello di dettaglio e validità delle iniziative di animazione e promozione territoriale finalizzate ad un utilizzo del Centro quanto più ampio possibile(fino a 5 punti);
- livello di dettaglio e validità del Piano di Comunicazione in funzione dei pubblici di riferimento individuati quali target e della promozione dell'immagine pubblica del Centro in quanto luogo capace di portare valore aggiunto alle attività che vi si svolgono (fino a 6 punti).

A2) Apertura alla comunità creativa locale, regionale ed extra-regionale:

Punteggio massimo attribuibile: 15

- Dettaglio e validità delle proposte di iniziative in rete sviluppate a partire dai piani di start-up delle attività sostenibili degli altri Centri regionali per la creatività.

Tali piani sono consultabili sul sito visioni urbane all'indirizzo <http://www.visioniurbanebasilicata.net> (fino a 5 punti);

- accordi con altri soggetti (fino a 10 punti così attribuibili) :
 - accordi regionali (1 punto per ogni accordo sottoscritto allegato su attività specifiche fino ad un massimo di 5 punti) ;
 - accordi nazionali (1 punto per ogni accordo sottoscritto allegato su attività specifiche fino ad un massimo di 2 punti);
 - accordi internazionali (1 punto per ogni accordo sottoscritto allegato su attività specifiche fino ad un massimo di 3 punti).

A3) Modello organizzativo:

Punteggio massimo attribuibile: 10

- modello organizzativo ed organigramma congruente con il piano di attività/servizi proposto (fino a 5 punti);
- curricula degli operatori coinvolti con professionalità specifiche rispetto alle attività del Centro(fino a 5 punti).

A4) Esperienza specifica del Soggetto proponente:

Punteggio massimo attribuibile: 15

- esperienza complessiva attestante la capacità del soggetto proponente, inclusa quella economico-finanziaria, ad attuare il Piano di attività e servizi proposto e, nel caso di raggruppamento, valutazione del livello di complementarità dei soggetti componenti (fino a 5 punti);
- esperienza specifica nella organizzazione e gestione di attività culturali e creative complesse e/o di strutture/spazi culturali (fino a 4 punti);
- esperienza di animazione territoriale e di attivazione/partecipazione a reti regionali e sovra-regionali (fino a 3 punti);
- partecipazione del soggetto proponente o, nel caso di raggruppamento, di almeno uno dei componenti ai laboratori di progettazione di Visioni Urbane riferiti al Centro, realizzati nell'ambito delle "azioni di accompagnamento allo start-up dei Centri per la Creatività" (1 punto per ogni soggetto che ha partecipato ad almeno 5 incontri di laboratorio sui 7 complessivamente realizzati, fino a un massimo di 3 punti).

La verifica delle presenze ai laboratori di progettazione, sarà effettuata sulla base degli attestati di frequenza rilasciati dal FORMEZ, di cui si fornisce un quadro sinottico sul sito di Visioni Urbane all'indirizzo <http://www.visioniurbanebasilicata.net>.

A5) Piano economico finanziario:

Punteggio massimo attribuibile: 10

- congruenza complessiva del piano economico e livello di dettaglio nell'identificazione dei costi e dei ricavi (fino a 6 punti);
- grado di indipendenza da finanziamenti pubblici e capacità di generare ricavi (fino a 4 punti).

Le offerte tecniche che non avranno raggiunto il punteggio minimo di 54 punti non saranno ammesse alla fase successiva e saranno escluse dalla gara.

B) OFFERTA ECONOMICA - Punteggio massimo attribuibile: 10

All'offerta economica con prezzo più basso rispetto all'importo a base d'asta sarà attribuito il punteggio massimo di 10 punti.

Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali secondo al seguente formula: $10 \times \text{prezzo più basso} / \text{ogni altra offerta}$.

Ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs n.163/2006, sarà valutata la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

L'affidamento avverrà in favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio (complessivo per qualità ed importo dell'offerta) più alto.

L'aggiudicazione definitiva della gara sarà pronunciata dal Dirigente di Settore. La gara sarà valida anche nel caso di presentazione di una sola offerta tecnicamente ed economicamente accettabile dall'Amministrazione Comunale, previa verifica della congruità della stessa. Nel caso di gara deserta il Comune si riserva di affidare l'appalto con procedura negoziata.

ART. 8

FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO

Sono riservate al Comune le funzioni di indirizzo e di controllo sul servizio e quelle che riguardano gli aspetti formali legati alla funzionalità del Centro ed alle relative responsabilità, mentre gli indirizzi sull'attività programmatica competono alla Regione, nel quadro della politica complessiva per la promozione e lo sviluppo dell'attività culturale e creativa della Rete dei Centri in attuazione di quanto previsto nel Documento strategico Visioni Urbane (all.B).

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto, in ogni momento, di accedere alle strutture concesse al fine di operare le opportune verifiche con particolare riferimento alla qualità del servizio erogato. Inoltre vigilerà sul rispetto delle clausole del presente capitolato e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Impedire o intralciare tale

accesso equivale a grave inadempimento contrattuale, che, se reiterato, può comportare la revoca del contratto.

ART. 9

OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune, oltre alla concessione degli immobili, degli impianti, degli arredi e delle attrezzature, di cui all'articolo 1, assume a proprio carico i seguenti oneri:

- la manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi non forniti dal concessionario, salvo i danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori e degli utenti;
- la manutenzione degli esterni compresi la disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne, l'illuminazione esterna, i marciapiedi, la recinzione, i cancelli, ecc..., ove esistenti.

ART. 10

OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE

L'appaltatore è tenuto a gestire il Centro con la propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, degli standard fissati dal presente capitolato e dalla convenzione.

L'appaltatore si obbliga a:

- garantire l'apertura del Centro per almeno 180 giorni distribuiti nell'intero anno solare per l'intera durata del contratto;
- garantire la realizzazione per due anni a costo zero del "Piano di start-up delle attività sostenibili del Centro" di cui all'allegato E del bando di gara;
- assicurare l'utilizzo del Centro da parte dell'Amministrazione Comunale per lo svolgimento di attività istituzionali e/o per manifestazioni dalla stessa organizzate o supportate per un numero complessivo di 20 giornate annue da concordarsi per i primi tre anni di attività;
- assicurare l'utilizzo del Centro da parte dell'Amministrazione Regionale per lo svolgimento di attività istituzionali e/o per manifestazioni dalla stessa organizzate o

supportate per un numero complessivo di 15 giornate annue da concordarsi, per il terzo anno;

In dette giornate l'appaltatore dovrà fornire gratuitamente la custodia, il riscaldamento, l'illuminazione, la pulizia dei locali, e la copertura assicurativa, nonché consentire l'uso della strumentazione tecnica ai soggetti autorizzati all'utilizzo, assicurando la presenza dell'operatore tecnico, fermo restando che tutte le spese relative alla realizzazione degli eventi saranno a carico degli organizzatori.

L'appaltatore si obbliga altresì a:

- assicurare l'utilizzo del Centro per i progetti innovativi finanziati dalla Regione nell'ambito degli interventi di avvio allo start-up previsti nell'allegato B;
- aderire al modello di governance della rete dei Centri per la creatività quale descritto nell'allegato B ed agli obblighi da esso derivanti;
- utilizzare per tutte le azioni di comunicazione relative al Centro il logo di Visioni Urbane e gli strumenti di comunicazione coordinata messi a disposizione dalla Regione (es: blog e piattaforma tecnologica);
- promuovere ogni forma di collaborazione ed interazione con i gestori della rete dei Centri per la creatività e con la comunità creativa animata dal progetto Visioni Urbane;
- a presentare alla fine di ogni anno solare al Comune il rendiconto consuntivo economico della gestione relativa all'anno in corso, con i giorni di apertura, i dati di affluenza e contabili;
- a inviare alla fine di ogni anno solare al Comune ed alla Regione un aggiornamento e un dettaglio del piano di annuale di attività e servizi per l'anno successivo;
- a presentare una relazione consuntiva e programmatica alla Conferenza strategica annuale prevista nel Documento Strategico, nonché ad altri incontri di coordinamento e verifica;

- procedere all'individuazione del direttore responsabile della gestione del Centro, incaricato anche dell'attività di verifica della corretta realizzazione delle attività programmate;
- procedere all'individuazione del Responsabile per la Sicurezza;
- procedere all'individuazione di un operatore tecnico, cui compete il servizio di assistenza tecnica al corretto utilizzo delle attrezzature e strumentazione tecnica presente nel Centro;
- a garantire la massima riservatezza sui dati degli utenti e comunque il rispetto della normativa sulla privacy.

ART. 11

ONERI MANUTENTIVI E GESTIONALI

Sono a carico del soggetto gestore tutti gli interventi di manutenzione ordinaria dell'immobile, di tutti gli impianti fissi e mobili e di tutti gli arredi ed attrezzature affidate, tali da assicurare il perfetto stato di manutenzione e di conservazione, salvo la naturale usura del tempo.

Il soggetto gestore è pertanto tenuto a:

- verificare sistematicamente il funzionamento degli impianti di riscaldamento, aria condizionata, acqua ed energia elettrica, nonché a titolo esemplificativo effettuare il:
 1. controllo periodico delle attrezzature;
 2. controllo dell'impianto elettrico con particolare attenzione a quello d'emergenza;
 3. controllo dei bocchettoni idraulici e dell'impianto antincendio;
 4. controllo delle aperture di sicurezza e dei maniglioni antipanico;
 5. controllo degli estintori;
- eseguire le prestazioni e i lavori di competenza tutte le volte che siano richiesti dall'Amministrazione Comunale, su segnalazione dell'Ufficio Tecnico al cui personale l'appaltatore dovrà sempre garantire l'accesso alla struttura per sopralluoghi e/o verifiche;

- assicurare il servizio di pulizia di tutti i locali interni alla struttura, dei mobili, suppellettili ed attrezzature, delle aree scoperte di pertinenza dell'immobile e l'igienizzazione di tutti i locali ad alta affluenza di pubblico.

Sono, a carico dell'appaltatore tutti gli oneri di gestione ivi compresi:

- il costo e la gestione del personale;
- il costo dell'utenza telefonica;
- i costi delle utenze per riscaldamento, per fornitura acqua potabile e fogna, per energia elettrica e gas;
- tariffa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani;
- Il gestore dovrà attivare specifiche convenzioni per il conferimento dei rifiuti speciali;
- spese per le riparazioni dei mezzi utilizzati.

ART. 12

RESPONSABILITA' E GARANZIE ASSICURATIVE

L'appaltatore, oltre alla responsabilità della realizzazione delle attività previste dal presente capitolato, è altresì responsabile:

- a. del regolare uso dell'immobile, accessori, servizi, arredi ed installazioni, che debbono essere utilizzati secondo la loro destinazione;
- b. dell'osservanza, anche da parte di terzi, di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e, volta per volta, dalle autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni o infortuni. L'appaltatore è pertanto responsabile ad ogni effetto, di qualsiasi danno o infortunio a chiunque possa accadere, riferito alle attività promosse nella struttura stessa;
- c. della buona conservazione e dell'efficienza degli immobili, degli arredi e delle attrezzature tecniche in dotazione, anche attraverso l'attivazione obbligatoria degli impianti di sorveglianza ed antintrusione, e degli eventuali danni causati durante l'utilizzo della struttura stessa. Se tali danni sono causati da terzi resta fermo che la

responsabilità è dell'appaltatore il quale può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei terzi stessi.

- d. della dotazione, sotto la propria responsabilità e a proprie cure e spese, delle licenze e autorizzazioni prescritte per l'apertura e l'utilizzo della struttura. Nel caso di attività o manifestazioni promosse da terzi, l'appaltatore è tenuto a richiedere ai terzi stessi l'esibizione delle licenze e delle autorizzazioni necessarie, prima di consentire l'utilizzo della struttura;
- e. del rispetto, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, di quanto disciplinato dalle normative di legge e dal C.C.N.L. applicabile al proprio settore.

Ai fini di garanzia di quanto sopra, prima dell'avvio dell'attività di gestione, il soggetto gestore dovrà stipulare, con oneri a suo carico, con primaria compagnia di assicurazione:

- a. una polizza assicurativa, di primaria compagnia, a prima chiamata, previa approvazione dell'Ente, per l'intera durata dell'appalto, a copertura di eventuali danni derivanti da furto, a primo rischio assoluto, tenendo presente che il massimale minimo dovrà essere pari ad € 70.000,00.
- b. una polizza assicurativa, per l'intera durata dell'appalto, a copertura di eventuali danni all'immobile derivanti da incendio, o assimilati, e atti vandalici, tenendo presente che il massimale minimo dovrà essere pari ad € 200.000,00;
- c. una polizza assicurativa (responsabilità civile verso i terzi) a copertura di eventuali danni durante l'esercizio dell'attività, a cose o persone con un massimale minimo di € 500.000 e di quanto è necessario per tenere sollevato il Comune da ogni pretesa di rivalsa da parte di chiunque.

Le polizze saranno svincolate a seguito di richiesta scritta da parte del concessionario e dopo la verifica in contraddittorio con il personale della Stazione Appaltante dello stato dell'immobile.

ART. 13

CONSEGNA DELL'IMMOBILE

La consegna della struttura sarà fatta mediante redazione di apposito verbale di consegna firmato da un rappresentante dell'Amministrazione Comunale e da un rappresentante dell'appaltatore. Al termine dell'appalto l'immobile ritornerà in disponibilità dell'Amministrazione Comunale e dovrà essere consegnato in perfetto stato di efficienza salvo il normale deperimento d'uso. A tal fine gli impianti realizzati e le attrezzature installate, da parte dell'appaltatore del Centro, che possono essere rimossi senza pregiudizio per l'integrità dello stesso, saranno asportati a cura e spese dello stesso, mentre le addizioni e le migliorie poste in opera fissa, rimarranno acquisite all'immobile senza diritto ad indennizzo o compenso alcuno. Le addizioni, le migliorie e le attrezzature poste in opera fissa acquisite dal Comune verranno stabilite in contraddittorio tra le parti e risulteranno dal verbale di riconsegna dell'immobile.

L'immobile verrà consegnato agibile, munito del Certificato di Prevenzione Incendi e delle Certificazioni di conformità relative agli impianti.

Per i rinnovi periodici delle certificazioni l'appaltatore dovrà fornire la necessaria assistenza agli Organi competenti.

ART. 14

MODIFICHE E MIGLIORIE

Il soggetto affidatario è tenuto ad acquistare gli arredi e le attrezzature specificati ai sensi dell'art. 1. Detti arredi ed attrezzature, come disposto dall'art. 1, resteranno di proprietà del Comune, nella disponibilità del Centro. Nessun ulteriore intervento di modifica o trasformazione della struttura e relativi arredi ed attrezzature è consentito all'appaltatore senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione Comunale. In ogni caso l'appaltatore non avrà diritto ad alcun rimborso né potrà avanzare alcuna pretesa per le spese sostenute per modifiche o migliorie apportate alla struttura.

L'appaltatore potrà provvedere a proprie spese ad ulteriore arredamento dei locali. Detto arredamento resterà di proprietà dell'appaltatore che dovrà provvedere alla sua manutenzione per tutta la durata dell'appalto.

ART. 15

CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006, a costituire un deposito cauzionale per un importo pari al 10% del valore complessivo dell'appalto, a garanzia degli obblighi assunti. Detta cauzione deve essere prestata prima della sottoscrizione del contratto, in denaro o in titoli di Stato, oppure mediante polizza bancaria o assicurativa, da valere per tutta la durata della concessione, il fideiussore è obbligato al pagamento ancor prima dell'escussione del debitore principale, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, senza che abbia facoltà di opporre eccezioni di sorta al Comune creditore.

ART. 16

CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto.

All'appaltatore non è consentito di cedere a terzi la gestione del Centro e delle attività/servizi che in esso saranno realizzati.

ART. 17

RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il Comune può risolvere la convenzione a stipularsi, previa diffida avvalendosi della clausola risolutiva di cui all'art. 1456 del Codice Civile, per i seguenti motivi:

- ✓ difformità nella gestione rispetto a quanto indicato in fase di offerta e nella convenzione ed agli obblighi di cui all'art.10 del presente capitolato;
- ✓ utilizzo della struttura per fini e finalità diverse da quelle stabilite nel bando di gara e comunque contrarie alla legge e alla morale;
- ✓ violazione degli obblighi assicurativi di cui all'art. 12 del presente capitolato e degli obblighi manutentivi a carico del soggetto gestore;
- ✓ mancata richiesta ed acquisizione delle necessarie autorizzazioni per l'esercizio dell'attività;
- ✓ cessione in tutto o in parte a terzi della struttura affidata in gestione;

- ✓ gravi e reiterate disfunzioni e negligenze nella conduzione dell'esercizio tali da compromettere la qualità del servizio e/o la funzionalità dell'esercizio e arrecare pregiudizio all'immagine del Comune e del progetto regionale Visioni Urbane.

Nel caso di scioglimento/estinzione del soggetto gestore la convenzione si intenderà automaticamente risolta senza alcun riconoscimento per gli interventi eventualmente realizzati nella struttura.

ART. 18

SPESE DI CONTRATTO ED IMPOSTE

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto (bollo, registrazione, diritti, ecc.) sono a carico dell'appaltatore.

ART. 19

FORO COMPETENTE

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge e di regolamento in vigore.

Per ogni controversia è competente esclusivo il Foro di Potenza.